

OGGETTO: Istituzione del garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione

Il Consiglio Comunale

Preso atto che all'interno dello Statuto del Comune si afferma:

- all'art. 2.2 di ".....ispirarsi a valori di giustizia, solidarietà, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale";
- all'art. 2.2.4 di "concorrere alla realizzazione della piena parità giuridica, sociale ed economica";
- all'art.2.2.10 di "concorrere a garantire il diritto alla salute, con particolare riguardo alla qualità e alla sicurezza dell'ambiente di vita...";
- all'art. 2.2.11 di " garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalle condizioni sociali e personali, uguali opportunità di accesso e fruizione dei servizi";
- all'art. 3.3.7 di " promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed all'educazione permanente....";

Dato atto inoltre che nelle linee programmatiche del Sindaco, approvate con propria deliberazione in data 29.9.2003 n.132 si parla di una città che "da una parte è il concentrato delle differenze sociali che la nostra società produce, ma dall'altra parte è il luogo deputato al "risarcimento" ed al riscatto umano, civile delle classi e dei ceti meno abbienti ed elevati" e si afferma la necessità di pensare a Brescia come "alla città dei diritti e dei doveri, alla città della libertà, della partecipazione e

delle responsabilità, alla città sostenibile ed alla città che si regge non soltanto perché esistono norme e leggi, ma perché rimane ancorata ad un principio di convivenza che non può non farsi forte di una cultura della carità oblativa, della donazione", per realizzare ciò occorre quindi un'azione amministrativa di sostegno, difesa e garanzia dei diritti delle persone più deboli ed emarginate, oltre che il rendere agibili i diritti di cittadinanza;

Rilevato:

- che, in attuazione dello Statuto e delle linee programmatiche sopra citate, il Comune, per quanto nelle sue attribuzioni, è impegnato a promuovere la partecipazione attiva alla vita civile e ad assicurare effettività dei diritti di cittadinanza, del diritto di accedere ai servizi e del diritto al lavoro;
- che le persone private o limitate nella libertà personale rientrano indubbiamente, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli ed esclusi dalla pienezza dell'esercizio dei suddetti diritti e dalle opportunità di promozione umana e sociale che pure il Comune offre istituzionalmente a tutti coloro che, cittadini e non, hanno domicilio, risiedono ovvero anche solo dimorano nel territorio comunale, attraverso la fruizione dei servizi e le varie forme di partecipazione alla vita della città;
- che il coordinamento e la collaborazione con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di sicurezza e di esecuzione della pena non soltanto rientrano fra i doveri istituzionali dell'Ente Locale, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà, ma sono altresì necessari per la migliore cura degli interessi pubblici;

Ritenuto pertanto di istituire il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia;

Vista la proposta di disciplina del "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 13.4.2005 dal Responsabile del Settore Partecipazione e Decentramento e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico del-

le leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la commissione consiliare "politiche della sicurezza, vigilanza, decentramento e partecipazione" ha espresso in data 18.5.2005 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di istituire il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia;
- b) di approvare la disciplina del "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia", allegata sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- c) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Apertasi la discussione, dopo una presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Comini, che in relazione agli emendamenti presentati dal consigliere Alberini e dai gruppi consiliari Forza Italia, Alleanza Nazionale e Liberaldemocratici propone una nuova formulazione dell'art. 2, si hanno gli interventi della presidente Castelletti, del sindaco Corsini e dei consiglieri Arcai, Parenza, Vicini, Alberini, Giordani e Bartoli.

I consiglieri Arcai e Alberini concordano sulla nuova formulazione dell'art. 2 proposta dall'assessore Comini e ritirano gli emendamenti presentati.

Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, uno dopo l'altro, i sotto riportati emendamenti:

EMENDAMENTO PRESENTATO DALL'ASSESSORE COMINI

"Art. 2. Si modifica il comma 1 nel seguente modo:

Il Consiglio comunale nomina il Garante secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 3, dello Statuto, scegliendolo fra persone con particolare competenza nel campo dei diritti umani, delle attività sociali e del mondo del lavoro e con particolare sensibilità per gli Istituti di Prevenzione e Pena.

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione elettronica palese, viene approvato con 25 voti favorevoli. Si dà atto che, pur presenti in aula, non partecipano alla votazione i consiglieri Bianchini, Bordonali, Galli, Ghezzi, Pellicanò.

EMENDAMENTO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI MAIONE, SALVO, ARCAI
E DI MEZZA

"Si propone di aggiungere il seguente articolo:

Art. 6 - L'incarico è gratuito fatto salvo il rimborso per le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00 a semestre"

Il Responsabile del Settore Segreteria Generale esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione elettronica palese, viene approvato con 21 voti favorevoli, 2 voti contrari (Alberini, Calzoni) e 5 astenuti (Billante, Cantoni, Mori, Parenza, Vergani). Si dà atto che, pur presenti in aula, non partecipano alla votazione i consiglieri Ghezzi, Pellicanò.

Indi il Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, con sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, comprensiva degli emendamenti accolti, che viene approvata con 25 voti favorevoli. Si dà atto che, pur presenti in aula, non partecipano alla votazione i consiglieri Bianchini, Bordonali, Galli, Ghezzi, Pellicanò.

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di istituire il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia;
- b) di approvare la disciplina del "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia", allegata sub B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 24 voti favorevoli. Si dà atto:

- che pur presenti in aula, non partecipano alla votazione i consiglieri Bianchini, Bordonali, Galli, Ghezzi, Pellicanò;
- che il sistema di rilevazione elettronica palese non ha registrato la votazione del sindaco Corsini.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. DEL COMUNE DI BRESCIA
IN DATA 6.6.2005 N. 113/15012 P.G.

**DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

Art.1 - Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito del Comune di Brescia è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia, di seguito denominato "Garante".

Art.2 - Nomina e durata

1. Il Sindaco nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, il Garante scegliendolo fra persone con particolare competenza nel campo dei diritti umani, delle attività sociali e del mondo del lavoro e con particolare sensibilità per gli Istituti di Prevenzione e Pena.
2. Il Garante resta in carica per cinque anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
3. Il Garante è revocato dal Sindaco quando riporti talune delle condanne previste dall'art. 58, 1° comma del T.U.E.L.. Il Garante può essere altresì revocato, anche su richiesta del Consiglio comunale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.
4. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascenden-

ti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

Art.3 - Compiti del Garante

1. Il Garante:

- a. promuove, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Brescia, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla tutela della salute, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b. promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dei loro familiari e dell'umanizzazione della pena detentiva;
- c. promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
- d. rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;
- e. promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici bresciani del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le

altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

Art.4 - Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al Consiglio comunale apposita relazione annuale.
2. Il Garante, almeno una volta l'anno, riferisce agli Organismi cittadini per i problemi penitenziari, alle Associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti ed alle Associazioni del terzo settore impegnate nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.

Art.5 - Strutture e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, che sarà successivamente istituito.

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. DEL COMUNE DI BRESCIA
IN DATA 6.6.2005 N. 113/15012 P.G.

**DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE**

Art.1 - Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito del Comune di Brescia è istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Brescia, di seguito denominato "Garante".

Art.2 - Nomina e durata

1. Il Consiglio comunale nomina il Garante, secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 3, dello Statuto, scegliendolo fra persone con particolare competenza nel campo dei diritti umani, delle attività sociali e del mondo del lavoro e con particolare sensibilità per gli Istituti di Prevenzione e Pena.
2. Il Garante resta in carica per cinque anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
3. Il Garante è revocato dal Sindaco quando riporti talune delle condanne previste dall'art. 58, 1° comma del T.U.E.L.. Il Garante può essere altresì revocato, anche su richiesta del Consiglio comunale, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.
4. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.

Art.3 - Compiti del Garante

1. Il Garante:

- a. promuove, con contestuali funzioni d'osservazione e vigilanza indiretta, l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento, maggiorenni o minorenni, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Brescia, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla tutela della salute, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
- b. promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dei loro familiari e dell'umanizzazione della pena detentiva;
- c. promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore Civico cittadino, competenti nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);
- d. rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio di diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;
- e. promuove con gli Istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici bresciani del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate dei protocolli d'intesa utili a poter espletare le

sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.

Art.4 - Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al Consiglio comunale apposita relazione annuale.
2. Il Garante, almeno una volta l'anno, riferisce agli Organismi cittadini per i problemi penitenziari, alle Associazioni maggiormente rappresentative dei detenuti ed alle Associazioni del terzo settore impegnate nell'ambito dell'esecuzione penale, tenendo conto delle osservazioni da questi ricevute.

Art.5 - Strutture e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale, che sarà successivamente istituito.

Art.6 - Rimborso spese

L'incarico è gratuito fatto salvo il rimborso per le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00 a semestre"